SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti » **(1669)** (*D'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 819, 822, 823
BORSARI 822
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . . 819
DE PONTI 822
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 822
ZUGNO 822

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti » (1669), d'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti », d'iniziativa dei senatori De Ponti, Ariosto, Parri, Catellani, Segnana e Zugno.

Prego il senatore Cipellini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di iniziativa dei senatori De Ponti, Ariosto, Parri, Catellani, Segnana e Zugno, avente per oggetto: « Aliquota del-

l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti », viene a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 29 settembre 1973, che, come è noto, disciplina l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'articolo 2 di questo decreto elenca i soggetti passivi dell'imposta; mi sembra opportuno darne rapida lettura:

« Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività;

b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonchè le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo, ed escluse le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione;

c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera *b*) non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale;

d) le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, comprese le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto decreto, ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale.

Ai fini delle lettere *b*) e *c*) si considerano commerciali le attività indicate nell'articolo 51 del predetto decreto. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza in base all'attività effettivamente esercitata ».

Sempre nel citato decreto, all'articolo 7, si stabilisce l'aliquota del 25 per cento, commisurata al reddito complessivo imponibile; tale aliquota è ridotta al 7,50 per cento, nei confronti delle società ed enti finanziari, e al 6,25 per cento nei confronti delle società ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale.

A questo punto penso che sia opportuno ricordare ai colleghi che il decreto-legge numero 259 recante modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito, varato dall'Esecutivo nel quadro delle ben note misure anticongiunturali, attualmente all'esame della Commissione, tra l'altro, dispone un ritocco dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prevedendo che essa dovrebbe passare dal 25 per cento al 30 per cento, e che le aliquote ridotte del 7,50 e del 6,25 per cento dovrebbero essere elevate rispettivamente al 9 al 7,50 per cento, per cui è il caso di dire che il disegno di legge n. 1669 è di attualità proprio perchè lo stiamo esaminando contemporaneamente al decreto-legge che ho testè citato.

Per inquadrare compiutamente la materia in discussione, mi sembra opportuno ricordare che all'articolo 30 del decreto n. 598 viene concesso un regime fiscale agevolato al reddito derivante dalle obbligazioni emesse prima del 1° gennaio 1974; il secondo comma di detto articolo esclude però dalle agevolazioni le società e gli enti finanziari, compresi quelli a prevalente partecipazione statale, perchè tali enti già beneficiano della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 7. Va precisato però che le società finanziarie e gli enti finanziari devono rispondere a determinati requisiti previsti dall'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Ora, la relazione che accompagna il disegno di legge ricorda come vi siano degli enti di gestione delle partecipazioni statali che svolgono senza alcun dubbio e in maniera esclusiva l'attività di società finanziarie, che anzi sono obbligati per legge a operare come

tali, ma che non posseggono uno dei requisiti per l'attribuzione della qualifica prevista nell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Da più parti e da tempo ormai è stata rappresentata l'opportunità che venga eliminato il requisito del possesso di partecipazioni in misura non inferiore al 60 per cento dell'attività patrimoniale, previsto nel citato articolo 154 del testo unico sulle imposte dirette quale uno dei requisiti necessari per il formale riconoscimento della veste operativa di società finanziaria; da più parti si auspica, cioè, che tale veste sia collegata alla sussistenza di requisiti non formali, ma strutturali e funzionali. Ciò per eliminare la disparità di trattamento che si determina fra le finanziarie che presentano una particolare situazione patrimoniale e quelle che, non presentando tale situazione, per necessità obiettive o per scelte di politica gestionale svolgono la medesima funzione delle prime.

Tale necessità è stata avvertita anche recentemente in occasione della discussione del decreto sulla cedolare, sia alla Camera che al Senato, ma l'urgenza sconsigliò di risolvere il problema in quella sede: si tratta però di un problema che va risolto; ed è quanto si propongono i presentatori del disegno di legge che consta di un articolo unico del quale do lettura:

« Agli effetti del secondo comma dell'articolo 7 e del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società a prevalente partecipazione statale e gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si considerano enti finanziari indipendentemente dal requisito indicato alla lettera *c*) dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e tale requisito non è richiesto ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 155 dello stesso testo unico ».

La norma cioè riconosce alle società a prevalente partecipazione statale e agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali le agevolazioni previste nel secondo comma dell'articolo 7 e nel secondo comma dell'articolo 30 del decreto n. 598 a prescindere dal requisito del possesso di partecipazioni in misura non inferiore al 60 per cento dell'attivo patrimoniale; si riconosce, cioè, la natura finanziaria di questi enti, natura che del resto è sancita dalle stesse leggi istitutive che li configurano come vere e proprie *holdings* di gruppo, con compiti esclusivi di finanziamento e coordinamento tecnico delle società operative.

Va inoltre considerato che la riforma tributaria ha eliminato tutte quelle agevolazioni che erano previste per gli enti pubblici in quanto tali, proprio in considerazione che ad essi potevano essere applicate le agevolazioni genericamente attribuite a questo tipo di società. Resta da precisare che per un ente di gestione la modifica della propria tradizionale struttura finanziaria presenta particolari difficoltà, in quanto esso, volendo mantenere una presenza prevalente nelle proprie consociate, dovrebbe reperire nel proprio ambito o con appositi fondi di dotazione un capitale di rischio di notevoli dimensioni, senza aggiungere niente, peraltro, alle capacità operative e di investimento delle consociate, attualmente garantite attraverso finanziamenti che l'ente opera in maniera esclusiva proprio nei confronti delle società operative.

Appare perciò al relatore opportuna l'approvazione del disegno di legge, che rimuove una discriminazione assurda e particolarmente dannosa nei confronti di società ed enti finanziari che svolgano attività di interesse nazionale.

Questo è quanto mi sembrava opportuno sottolineare nella relazione. Sarebbe altresì opportuno leggere anche il parere della Commissione bilancio:

« La Commissione bilancio e programmazione, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, invita la Commissione di merito ad accertare le dimensioni effettive della prevedibile, contenuta, riduzione di entrata da esso derivante. Inoltre, dovrebbe essere accertato anche che l'agevolazione prevista dal disegno di legge sia limitata esclusivamente agli enti di gestione delle parte-

cipazioni statali. Il presente parere è stato espresso a maggioranza ».

Ora a me pare che per quanto riguarda il secondo punto del parere, e cioè che l'agevolazione sia limitata esclusivamente agli enti di gestione delle partecipazioni statali, si potrebbe formulare in modo più restrittivo la norma, escludendo le società a prevalente partecipazione statale. Non è facile invece poter rispondere alla prima parte del parere, e cioè accertare le dimensioni effettive della prevedibile riduzione di entrata; per lo meno al relatore è estremamente difficile poterlo accertare.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

D E P O N T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo innanzitutto ringraziare il relatore Cipellini per la sua relazione, che ha chiarito in ogni aspetto gli obiettivi che con il disegno di legge i proponenti, ed io fra loro, intendono raggiungere. Riconosco che la preoccupazione sollevata dalla Commissione bilancio non è senza fondamento, per cui recependo il suggerimento del relatore mi sembra giusto proporre che il testo venga emendato, sopprimendo la dizione: « alle società a prevalente partecipazione statale ». Se cioè l'obiettivo è quello di riconoscere, anche formalmente, agli effetti fiscali che gli enti autonomi di gestione operano come delle società finanziarie, indipendentemente dall'esistenza del rapporto indicato nell'articolo 154 del testo unico sulle imposte dirette, mi sembra opportuno eliminare ogni possibilità di una ingiustificata estensione del regime agevolato, eliminando ogni riferimento alle società a partecipazione statale.

P R E S I D E N T E . Cioè nel testo dell'articolo, dopo la cifra « n. 598 », togliere le parole: « le società a prevalente partecipazione statale e ».

D E P O N T I . È esatto.

B O R S A R I . Io debbo innanzi tutto dire che bisognerebbe preventivamente accertare, secondo il suggerimento della Commissione bilancio, quali conseguenze l'approvazione del provvedimento comporterebbe dal punto di vista della riduzione di entrata. Certo, la proposta del senatore De Ponti migliora sensibilmente il provvedimento nel senso che definisce con assai maggiore precisione il suo ambito d'applicazione. Però, signor Presidente, mi permetto di rilevare che, nella situazione attuale, se è vero che il disegno di legge n. 1669 ha una sua giustificazione, una sua logica, soprattutto con la modifica proposta, è anche vero che noi stiamo per discutere un decreto-legge che incide sulla stessa materia e a proposito del quale posso preannunciare che il Gruppo comunista, in sede di conversione, chiederà l'eliminazione di ogni tipo di esenzione per le società finanziarie.

Ed allora, prima di varare il presente provvedimento, non sarebbe più opportuno vedere come andranno le cose? Io vorrei che non pregiudicassimo in alcun modo l'esame della materia di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 259 e perciò propongo di rinviare la discussione del presente disegno di legge.

D E P O N T I . Mi sembra che questa sia una proposta ragionevole.

Z U G N O . È senz'altro ragionevole la proposta, ma vorrei solo rilevare che l'eventuale immediata approvazione del provvedimento non mi pare che precluda in alcun modo la possibilità di successive modifiche, in sede di conversione del decreto-legge numero 259, del regime fiscale per le società finanziarie; anzi per questa via avremmo la certezza che tale nuovo regime fiscale, quale che sarà, troverà applicazione anche per gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che la proposta del senatore Borsari possa essere accolta, tenendo conto che il Governo non è in condizione di poter dare una risposta al pri-

mo quesito che è stato sottoposto alla nostra attenzione dalla Commissione bilancio.

Credo peraltro di dover ringraziare il senatore De Ponti ed il relatore per avere centrato il problema, nel senso cioè che il provvedimento avrebbe a nostro giudizio valore e ragion d'essere se contemplasse soltanto gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1559, per i quali sono ravvisabili le esigenze di tutela avvertite dal legislatore fiscale, anche prescindendo dal requisito stabilito dal testo unico sulle imposte dirette.

A questo riguardo, per comodità della Commissione e in aderenza a quanto è stato anche qui anticipato da parte del senatore De Ponti, io potrei dare già lettura del nuovo testo che il Ministero suggerirebbe, per modo che alla prossima riunione si possa approvare direttamente il provvedimento. Mi riservo comunque di pronunciarmi successivamente sugli eventuali emendamenti che fossero presentati nel corso della discussione.

Il testo, quindi, dovrebbe essere il seguente:

« Agli effetti del secondo comma dell'articolo 7 e del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, numero 1589, si considerano enti finanziari indipendentemente dal requisito indicato alla lettera *c*) dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte di sette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 654, e tale requisito non è richiesto ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 155 dello stesso testo unico ».

Questo è il testo che mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione, riservandomi di dare le indicazioni che sono state richieste anche dal relatore per quanto si riferisce all'onere finanziario.

P R E S I D E N T E . Avendo la Commissione preso atto della modifica proposta dal relatore e dal Governo, sarei dell'avviso di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO